

# **TI\_GERICHTE 39.2013.8 vom 24. Oktober 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-10-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2013.8\\_d20121024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2013.8_d20121024)

FR: TI\_GERICHTE 39.2013.8 du 24 octobre 2012

IT: TI\_GERICHTE 39.2013.8 del 24 ottobre 2012

## **Regeste**

Negato condono restit.AFI/API 11/10-12/11.Da dec.tassaz.2010 e 2011 emerso redd.da att.indip.> imp.considerati da Cassa inizialm.Inoltre l'ass.sottoscritto impegno2/11 a restituire prest.a cui non dt.Irrilev.che redd.constituito in parte da IG x inf.e malattia.IG parificate a redd.da att.indipendente

## **Erwägungen**

### **E. 1**

I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; b) coabitano costantemente con il figlio; c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; d) soddisfano i requisiti della Laps.

### **E. 2**

Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

### **E. 3**

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps." Per quanto attiene all'importo massimo erogabile, l'art. 54 Laf prevede che: " L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1) Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)" Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 2.4. Ai sensi dell'art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione, " Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1) L'organo amministrativo competente effettua: a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2) L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3) Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già

assegnate. (cpv. 4) L'adeguamento delle prestazioni interviene: a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione; b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente; c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)" 2.5. L'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che: " Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali." In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che " È considerato cambiamento rilevante: a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente; b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento." 2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3) I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg. Laps: " L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari. 2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell'evenienza concreta, a motivazione dell'ordine di restituzione, la Cassa ha posto, innanzitutto, le decisioni di tassazione per gli anni 2010 e 2011 emesse l'11 maggio 2011, rispettivamente il 18 luglio 2012 dall'Ufficio di tassazione, dalle quali è emerso che, in quegli anni, il signor RI 2 ha conseguito un reddito da attività indipendente superiore a quello considerato

dall'amministrazione al fine di determinare l'ammontare degli assegni integrativi per il periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2011. L'amministrazione ha inoltre considerato le dichiarazioni sottoscritte dal signor RI 2, nelle quali egli si è impegnato a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte di assegno che gli è stato accordato e alla quale il nucleo familiare non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente del convivente stabilito in modo definitivo dall'Ufficio di tassazione (cfr. doc. 11; 19; III; STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.11.; 2.16.). Gli insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti della buona fede e dell'onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di aver agito senza intenzione di sottacere alcunché e percepire quindi gli assegni integrativi indebitamente. Essi rilevano inoltre che per l'anno 2011 buona parte del reddito da attività indipendente considerato dall'amministrazione è in realtà costituito da indennità giornaliera per infortuni e per malattia. Quanto al presupposto dell'onere gravoso, essi hanno fatto valere una situazione finanziaria estremamente precaria (cfr. consid. 1.5). Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che, relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010, il signor RI 2 il 4 febbraio 2011 ha sottoscritto la "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente" per l'erogazione degli assegni integrativi, in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2010 la somma di fr. 32'000.--. Dall'altro, egli si è impegnato a: " - tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente; - trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione; - eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." Attenzione - Se il reddito annuo stimato (cifra C) per l'anno di riferimento per la concessione della prestazione avesse subito una riduzione importante (-20%) rispetto al reddito annuo annunciato all'AVS (cifra A) e/o rispetto al reddito annuo figurante sull'ultima decisione di tassazione (cifra B), è indispensabile indicare dettagliatamente, i motivi della riduzione. - In assenza della documentazione richiesta e/o dei dati indispensabili l'Ufficio competente deciderà in base all'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato o procederà a ulteriori richieste di documentazione." (la sottolineatura è dello scrivente) (cfr. doc. 7) In data 16 febbraio 2011 la Cassa ha emanato le decisioni di accoglimento dell'assegno di prima infanzia (API) per il periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2010 dell'ammontare di fr. 892.-- mensili e dell'assegno familiare integrativo di fr. 1'660.-- (cfr. Doc. 2), calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 32'000.-- (cfr. doc 1; 11) sottoscritto dal signor RI 2 nella citata dichiarazione del 4 febbraio 2011 (cfr. doc. 7). L'importo dell'assegno familiare integrativo e di prima infanzia sono stati elevati da fr. 1'686.-- rispettivamente a fr. 967.-- a decorrere dal 1° gennaio 2011 a seguito dell'adeguamento dei limiti di reddito Laps anno 2011 (cfr. doc. 3 e doc. 4). Il 17 gennaio 2012, a seguito del rinnovo annuale dell'assegno familiare, la Cassa ha emesso una decisione, valida dal 1° novembre 2011 con la quale ha accordato agli assicurati un assegno integrativo di fr. 1'429.-- (cfr. doc. 6). L'amministrazione si è fondata sulla dichiarazione di RI 2, di tenore analogo a quella già integralmente riprodotta qui sopra nella quale è stato indicato un reddito annuo netto di attività indipendente stimato in fr. 48'000.-- (cfr. doc. 8). Il TCA constata che le tassazioni determinanti in concreto si

riferiscono agli anni 2010 e 2011, le cui relative notifiche sono state emesse dal competente Ufficio di tassazione l'11 maggio 2012, rispettivamente, dopo reclamo, il 18 luglio 2012 (cfr. doc. B1 e B6). Gli assegni integrativi di cui è richiesta la restituzione sono stati invece percepiti dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011. Gli assicurati hanno riconosciuto di non avere tempestivamente informato la Cassa sui cambiamenti di reddito (cfr. consid. 1.2 e 1.5.). Questa circostanza non è tuttavia decisiva in quanto anche se i ricorrenti avessero proceduto ad una comunicazione tempestiva delle notifiche di tassazione per il 2010 e 2011, le stesse non potevano evitare alla Cassa il versamento degli assegni non dovuti nello stesso periodo in quanto tali prestazioni erano già state da tempo corrisposte. Nel caso in esame, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve tuttavia essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle dichiarazioni firmate da RI 2, con cui l'assicurato si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall'inizio dell'assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.). 2.11. Alla luce delle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente e della circostanza che RI 2, svolgendo sia nel 2010 che nel 2011 un'attività indipendente, doveva essere consapevole che non fosse possibile determinare, al momento della richiesta degli assegni integrativi, il guadagno complessivo per l'anno in corso, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi per gli anni 2010 e 2011 sarebbero stati versati provvisoriamente fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009, consid. 2.12). Ciò è pure confermato dall'indicazione alla cifra "C" di tali dichiarazioni, dove viene esplicitamente indicato: " Reddito annuo come indipendente stimato" (cfr. doc. 7 e doc. 8) In tale contesto va sottolineato che, secondo questo Tribunale, il fatto che il reddito di attività indipendente sia costituito, in parte da indennità giornaliera è irrilevante. Infatti le indennità giornaliera sono prestazioni pecuniarie che hanno lo scopo di compensare, parzialmente, il mancato guadagno per ragioni di salute (cfr. art. 15 LPG: "Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le indennità giornaliera, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione." e art. 6 LPG: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.") e, in questo contesto, vanno dunque parificate al reddito da attività indipendente. Di conseguenza per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011, con la sottoscrizione delle attestazioni menzionate, i ricorrenti hanno accettato che gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia, ritenuta l'attività indipendente del convivente, venissero erogati a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito. Gli insorgenti hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2010 e nel 2011. 2.12. L'erogazione degli assegni integrativi relativi agli anni 2010 e 2011 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du

droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641). Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n. 2678-2680). Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 p. 550). In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato: " (...) a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations BGE 126 V 42 S. 46 était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des

faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2). È inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato: " 4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.). Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile restituzione. 2.13. Sulla scorta della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che, anche nel caso di specie, i ricorrenti, avendo RI 2 sottoscritto le dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo, nel 2010 e nel 2011, esercitato un'attività a titolo indipendente, hanno accettato che gli assegni integrativi, relativi al periodo 1° novembre 2010 - 31 dicembre 2011, fossero loro versati sotto condizione risolutiva. Pertanto gli assicurati, firmando il convivente le due dichiarazioni appena citate, hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito negli anni 2009 e 2010 e di conseguenza dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione. La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.103.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.14; STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005). 2.14. Alla luce di quanto sopra esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa del 17 giugno 2013. Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario quindi esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.). A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale. Questo tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.